PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3709 di martedì 02 febbraio 2016

La sicurezza dei lavoratori che svolgono più mansioni

Come affrontare il problema della valutazione del rischio e della formazione di quei lavoratori che vedono ricomprese nella loro figura e attività professionale diverse mansioni. Le indicazioni di un interpello.

Bologna, 2 Feb - Pubblichiamo un articolo tratto da " Articolo 19" n. ***05/2015****, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).*

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0256] ?#>

Come affrontare il problema della valutazione del rischio e della formazione per i lavoratori che svolgono più mansioni?

Questo problema ci è stato posto diverse volte da vari RLS, in quanto la situazione in questione è tutt'altro che rara e le soluzioni attivate dalle aziende sono tra loro dissimili. Abbiamo sempre rinviato la risposta a questi quesiti e forse, casualmente, abbiamo fatto bene perché pochi mesi fa, nel giugno del 2015 è stato sottoposto alla Commissione per gli Interpelli proprio questo stesso proble−ma che è di frequentissimo riscontro nel mondo del lavoro: come vanno valutati i rischi ed impostata la formazione per quei lavoratori che vedono ricomprese nella loro figura e attività professionale diverse mansioni. Il problema è stato posto dall'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e la risposta della Commissione per gli Interpelli (n. 4/2015) è datata 24 giugno 2015.

Il problema posto era letteralmente il seguente*: "conoscere il parere ... in merito alla formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla valutazione dei rischi specifici del−le mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazio−ne per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione ISTA-T-ISFOL, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa".*

Il quesito, come si può vedere, è un po' criptico, tant'è vero che l'ANCE propone un esempio per meglio chiarire il senso della domanda : *"A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico vei−colare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica "ad hoc" per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazio−ne specifica per "asfaltista", figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione ISTAT-ISFOL, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla re−alizzazione di opere stradali in senso lato".*

Se avessimo risposto come SIRS, avremmo liquidato così il problema: indipendentemente dagli aspetti formali o classi−ficativi, la valutazione deve riguardare tutti i rischi cui il lavo−ratore è esposto nella sua attività, e la formazione modellarsi di conseguenza sui rischi valutati. Quindi, nel caso specifico, se il lavoratore in questione rifinisce il manto stradale e gesti−sce il traffico veicolare, i rischi connessi a queste due fasi di lavoro (io le chiamerei così, non certo "mansioni") devono essere puntualmente valutati e devono avere il dovuto spazio nei percorsi formativi (in particolare la gestione del traffico, che espone a rischio non solo il lavoratore addetto, ma anche i suoi colleghi e gli utenti della strada). Vediamo allora come ha risposto la Commissione per gli Interpelli. Constatiamo con piacere che la sua risposta è perfettamente coerente con la nostra ipotesi. Infatti la Commissione, nella premessa alla sua risposta, precisa che: la valutazione redatta dal datore di lavo−ro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori... Nel documento redatto a conclusione della va−lutazione devono essere individuate le mansioni che eventual−mente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento... la formazione non può mai essere sostitutiva dell'addestramento... i contenuti e la durata della formazione in base all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 costituiscono "un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).
Come si può notare, se pur con parole in parte diverse, la Commissione esprime una valutazione del tutto sovrappo−nibile alla nostra (cosa del resto inevitabile, visto che si deve garantire piena coerenza nell'applicazione della normativa).

La Commissione poi conclude fornendo una serie di indica−zioni puntuali (il grassetto è nostro, per evidenziare le parole chiave):
1) Il DVR (documento di valutazione dei rischi) deve con−tenere la **puntuale individuazione di tutti i rischi concre−tamente connessi al lavoro da svolgere** e **non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore**
2)**L'adeguatezza della formazione** per ciascun lavoratore **è correlata alla valutazione dei rischi** e deve essere periodica−mente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi
3) Fatto salvo l'obbligo di frequenza a corsi specifici o aggiun−tivi (ove previsto da norme specifiche), **se un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una deter−minata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percor−so formativo i rischi specifici, relativi a quelle particolari mansioni** (ad es. nel caso citato la gestione del traffico veico−lare),**sono stati adeguatamente trattati.**
4) Infine, **se i compiti affidati ad un lavoratore lo espon−gono a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già og−getto di valutazione e formazione, si rendono necessarie sia una nuova valutazione che una corretta formazione integrativa.**
Come si può vedere, le indicazioni fornite dalla Commissio−ne sono molto chiare ed esplicite e non lasciano campo alcu−no a riduttive interpretazioni di comodo.

Leopoldo Magelli

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 4/2015 con risposta del 24 giugno 2015 ad un quesito dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili ? Prot. 37/0010251/MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.


Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
